

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Difetto di motivazione in Cassazione: ridotta la sindacabilità al minimo costituzionale

Si è avuta una riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.6.2014, n. 12928

...omissis...

2. - I ricorrenti si dolgono:

a) con un primo motivo, proposto avverso l'ordinanza della corte di appello, di "violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., e art. 348 ter c.p.c., comma 1, con riferimento all'art. 111 Cost., comma 7, nonché all'art. 360 c.p.c., u.c.": lamentando, al riguardo ed una volta esposta la tesi dell'autonoma impugnabilità dell'ordinanza in parola per vizi processuali suoi propri, la mancata previa instaurazione del contraddittorio circa la possibilità di definire il giudizio di appello in applicazione della novella del 2012;

b) con un secondo motivo, proposto contro la sentenza di primo grado, di "violazione ed erronea applicazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3": lamentando l'erroneità dell'esclusione di un'anomalia della strada, malamente individuandola non nell'esistenza di per sè sola sulla sede stradale del tombino, anzichè nell'insidia che lo caratterizzava;

c) con un terzo motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di "violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3": lamentando l'erroneità della valutazione di non assolvimento dell'onere della prova sulla percepibilità dell'insidia ed analizzando al riguardo le risultanze dell'istruttoria di primo grado;

d) con un quarto motivo, proposto sempre contro la sentenza di primo grado, di "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1227 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1": lamentando la scorrettezza dell'esclusione del nesso di causalità e, prima ancora, dell'applicazione - per di più ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche in tal caso censurando l'iter motivazionale del giudice di primo grado alla stregua della loro lettura delle risultanze istruttorie.

3. - Dal canto suo, il controricorrente Comune di Messina contesta l'ammissibilità di un'autonoma impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., per poi confutare gli altri motivi in rito e nel merito.

4. - Va esaminato dapprima il motivo dispiegato avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.; ma esso è inammissibile.

E' noto, al riguardo, che, con i nuovi artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12), il giudice dell'appello, che riconosca non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza. La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado; ove poi la pronuncia di inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

5. - E tuttavia l'ordinanza di inammissibilità in parola non è mai autonomamente impugnabile.

Invero, affinché sia coerente con le finalità della novella, la valutazione, per

quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni più liquide, deve essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validità delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operati dal primo giudice. In ogni caso, essa non è mai definitiva, visto che è sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo art. 348 ter c.p.c.: non essendo garantito dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo allora il legislatore modularne l'estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli.

Proprio tale spiccata sommarietà - e comunque la vista carenza di definitività - della valutazione di non accoglibilità dell'appello impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimità, alcuna riconsiderazione:

- se riferita all'intensità od entità della probabilità di non accoglimento, perchè allora una tale rivalutazione implicherebbe *ictu oculi* un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilità ad altra;
- se riferita alla completezza dell'esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilità è stata predicata, perchè una motivazione concisa è per definizione non del tutto esauriente;
- se riferita al merito della fondatezza dell'appello, perchè si risolverebbe nella necessità di riconsiderare i relativi motivi, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.

6. - Quanto agli altri tre motivi, unitariamente considerati ed incentrati sulla valutazione degli elementi di fatto in punto di inesistenza e qualificazione di una "insidia" od anomalia della strada, come operata dal giudice di primo grado (e confermata da quello di appello), essi sono inammissibili o infondati.

Infatti, il giudice di primo grado - solo la pronuncia del quale può essere presa in considerazione, per quanto sviluppato al paragrafo precedente - identifica nella sola condotta di guida del danneggiato, in relazione alle condizioni di avvistabilità dell'anomalia della strada, la causa esclusiva del fatto dannoso (pag. 8 sentenza di primo grado, poi ripetuta a pie di pag. 9 e seg. del ricorso) e così ritiene efficacemente eliso in radice il nesso di causalità e quindi la responsabilità della convenuta P.A. proprietaria della strada.

La pronuncia è conforme al principio di diritto per il quale è sempre necessario, quale presupposto di qualunque tipologia di responsabilità, anche l'accertamento del nesso causale tra condotta o situazione dannosa e danno stesso: sicchè l'oggetto della verifica della correttezza della decisione del giudice di merito diviene la sussistenza di tale nesso; il quale però è in concreto escluso.

7. - Ora, tale ricostruzione si sottrae alle censure mosse.

7.1. Anche prima della riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134: norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il dì 11.9.12, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, della stessa legge), a mente della quale disposizione è motivo di ricorso per cassazione un "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", costituiva consolidato insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla

parte, perchè non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo invero la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).

7.2. Pertanto, neppure sotto il profilo della violazione dell'art. 2697 c.c., (del resto, in astratto configurabile solo se invocata un'erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di un altrettanto specifico fatto: ciò che non accade nella fattispecie, se non altro in termini chiari) può essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di quelle - al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non imprevedibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).

7.3. Nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto.

Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

7.4. Per di più, dopo la ricordata riforma è impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul punto, come stabilisce l'art. 348 ter c.p.c., comma 4: a mente del quale, "quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)".

7.5. Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito - fermi gli ulteriori e preliminari limiti già esposti e ricordati sopra ai punti 7.1 e 7.2 - è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed

immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

7.6. Ma è evidente che, nella specie, la valutazione di esclusione del nesso causale non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie:

avendo il primo giudice espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione in punto di esclusione dello stesso nesso causale.

Anche i potenziali profili di erronea lettura (nel travisamento di una deposizione in ordine allo stato di illuminazione o meno del tratto di strada) si risolvono nella complessiva valutazione (che assorbe anche le deposizioni degli altri testi) di possibilità di idoneo avvistamento, da parte della vittima del sinistro, dello stato dei luoghi: ma in tal modo si perviene comunque ad un giudizio sul complesso dei fatti, non affetto da quegli specifici vizi soli deducibili in questa sede di legittimità, anche - se non soprattutto - alla stregua della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

8. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tuttavia, l'assoluta novità delle questioni processuali in base alle quali è stato sostanzialmente definito il ricorso, non constando ad oggi altri arresti di questa corte, rende di giustizia - ad avviso del Collegio - la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

9. - Nondimeno, nonostante la disposta compensazione (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955), deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Non vi è altra scelta, pertanto ed anche nel presente caso, che dare atto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, quale presupposto per il versamento, da parte dei ricorrenti principali ed ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014